



TRIBUNALE DI VENEZIA

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA

in composizione collegiale, riunito in Camera di consiglio, nelle persone dei Magistrati:

Dott. Salvatore Laganà

Presidente

Dott.ssa Alice Zorzi

Giudice

Dott. Tobia Aceto

Giudice relatore

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento iscritto al N. R.G. 1088/2020, promosso con ricorso *ex art.* 35, d.lgs. 25/2008 da:

nato in BURKINA FASO l' alias , C.F.:

CUI , ID , rappresentato e difeso, giusta

procura in atti, dall'Avv. VIGATO EVA, presso il cui studio ha eletto domicilio,

ricorrente

CONTRO

MINISTERO DELL'INTERNO – COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL
RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI PADOVA

resistente

con l'intervento necessario del

PUBBLICO MINISTERO

interveniente

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso tempestivamente depositato il 03/02/2020, ha impugnato il provvedimento emesso il 14/06/2019 e ritualmente notificato il 09/01/2020, con il quale la competente Commissione Territoriale gli aveva negato il riconoscimento della protezione internazionale e delle ulteriori forme complementari di protezione. Il Ricorrente ha quindi chiesto al Tribunale di accertare e dichiarare il suo diritto al riconoscimento dello *status* di rifugiato, in subordine il diritto ad essere ammesso alla protezione sussidiaria, in ulteriore subordine il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale *ex art.* 19 d.lgs. 286/1998 (T.U.I.).

La Commissione Territoriale si è costituita in giudizio in data 17/08/2020, mediante il deposito della documentazione relativa alla fase amministrativa e ha chiesto il rigetto del ricorso.

Il Pubblico Ministero è intervenuto in data 26/08/2020 chiedendo il rigetto integrale del ricorso.

In data 30/04/2021, si è tenuta udienza di comparizione delle parti *ex art. 35 bis*, co. 11, d.lgs. 25/2008 nel corso della quale il ricorrente è stato ascoltato dal Giudice onorario¹. La causa è stata quindi rimessa al Giudice titolare e riservata in decisione al Collegio all'esito del deposito delle note scritte autorizzate ai sensi dell'art. 127 *terc.p.c.* e tempestivamente depositate nel termine perentorio assegnato in sostituzione dell'udienza di discussione del 23/05/2023.

FATTI DI CAUSA

Nel modello C3 compilato il 22/09/2017 il ricorrente ha dichiarato di aver lasciato il Paese il 05/07/2016 per motivi economici, di essersi recato in Libia e di essere giunto in Italia il 14/07/2017.

In sede di audizione davanti alla Commissione Territoriale, in data 11/06/2019, il richiedente, esprimendosi in lingua moore, a fondamento della sua richiesta di protezione ha dichiarato:

- ♦ di essere nato a Bagre in BURKINA FASO; di essere, quindi, cittadino burkinambè;
- ♦ di appartenere all'etnia mossi;
- ♦ di essere di religione cristiana;
- ♦ di non avere studiato;
- ♦ di avere svolto l'attività di contadino;
- ♦ che i propri familiari ancora in vita, con i quali è in contatto sono la madre e due fratelli minori.

¹ Occorre evidenziare come la circostanza che l'audizione del ricorrente sia stata effettuata da un Giudice onorario non determina alcuna nullità del procedimento, dal momento che, ai sensi dell'art. 10, commi 10 e 11, d.lgs. 116/2017, tale attività rientra tra i compiti delegabili al Giudice onorario, in considerazione dell'analogia con l'assunzione delle prove testimoniali e del carattere esemplificativo dell'elencazione ivi contenuta; inoltre, i giudizi materia di protezione internazionale non rientrano tra quelli che non possono essere assegnati ai Giudici onorari ai sensi dell'art. 11 d.lgs. cit. Sotto, altro profilo, non rileva che il Giudice onorario non faccia parte del Collegio giudicante, giacché il principio di immutabilità del Giudice opera con esclusivo riferimento al momento in cui la causa è introitata in decisione e non viene violato per il fatto che il Collegio, in tale momento, abbia una composizione diversa da quella di precedenti fasi processuali; né può discorrersi di un illegittima subdelega da parte del Giudice togato a quello onorario, in considerazione del fatto che l'art. 3, co. 4 *bis*, d.l. 13/2017 prevede che il Giudice togato è "designato" alla trattazione della controversia e non "delegato" dal Collegio (cfr. Cass., Sez.Un., n. 5425/2021, che ha così definitivamente superato l'indirizzo contrario prospettato da Cass. n. 24362/2020, peraltro non condiviso con riguardo ad un precedente di questo Tribunale, da Cass. n. 29629/2020).

Quanto ai **motivi** per i quali il richiedente si era determinato ad **abbandonare il proprio Paese di origine**, dalla lettura del verbale di audizione è emerso quanto segue.

Il ricorrente – appartenente al gruppo etnico mossi- si era lamentato dei conflitti che imperversavano con il gruppo etnico bisca, come erano soliti fare tutti gli abitanti del suo villaggio.

Casualmente le lamentele del richiedente erano state udite dal figlio del capo dei bisca che per vendetta lo aveva fatto catturare e consegnare ai Kogleweogo, un gruppo paramilitare vicino al governo. Costoro avevano ingiustamente accusato il richiedente di aver rubato quattro galline e lo avevano torturato fino a farglielo confessare. Lo avevano infine liberato solo dopo che la madre dell'istante aveva pagato il riscatto di 15.000 cfa (circa 30 euro).

Il ricorrente era stato nuovamente attaccato dal figlio del capo dei bisca per un futile motivo ed in seguito era scoppiata una rissa che aveva sfiorato un vero e proprio conflitto interetnico. L'istante – terrorizzato- aveva deciso di espatriare.

In caso di rimpatrio, il richiedente **ha riferito di temere: di essere perseguitato dal gruppo Kogleweogo.**

La Commissione Territoriale ha rigettato la domanda di protezione internazionale, ritenendo insussistente tanto un timore fondato di persecuzione personale e diretta che presenti un nesso di causalità con i presupposti dello *status* di rifugiato, quanto i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria o di altra forma residuale di protezione prevista dalla legge.

All'udienza tenutasi in data 30/04/2021 innanzi al Tribunale di Venezia, il ricorrente, nel rispondere alle domande a chiarimento della sua vicenda personale ha sostanzialmente confermato e riproposto le dichiarazioni rese all'organo amministrativo.

Il ricorso è parzialmente fondato e, quindi, va accolto per le ragioni che seguono.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Va premesso che il ricorso *ex art.* 35 d.lgs. 25/2008 non si attegga come un'impugnazione tecnicamente intesa, in quanto l'oggetto del presente giudizio non è la legittimità formale del provvedimento amministrativo di diniego, quanto piuttosto l'accertamento della sussistenza del diritto soggettivo del ricorrente all'ottenimento della protezione internazionale a norma del d.lgs. 251/2007, ovvero della protezione speciale di cui all'art. 19 T.U.I. Si tratta, a ben vedere, di un "giudizio sul rapporto" e non di un "giudizio sull'atto". Irrilevante, pertanto, l'eventuale nullità del provvedimento amministrativo per i vizi dedotti nel ricorso, posto che ciò non esonera comunque il

giudice dal valutare la spettanza del diritto alla protezione richiesta (cfr. Cass. 17318/2019; Cass. 7385/2017 e successive conformi).

Inoltre, l'autorità giudiziaria adita non è vincolata ai motivi di ricorso ed è chiamata ad un completo riesame, nel merito, della domanda di protezione inizialmente inoltrata alla competente Commissione Territoriale, non in ragione del peculiare atteggiarsi del principio della domanda in questa tipologia di giudizio (cfr. Cass. n. 2875/2018), quanto piuttosto in virtù dell'inscindibile unità della domanda stessa, in tutte le sue possibili declinazioni da parte del nostro ordinamento.

Va ulteriormente premesso che nell'ambito del giudizio *ex art. 35 d.lgs. 25/2008* vige sì un regime dell'onere della prova attenuato, tuttavia, il dovere del giudice di cooperazione istruttoria è circoscritto alla verifica della situazione oggettiva del Paese di origine alla luce delle condizioni individuali del richiedente, il quale è gravato pur sempre dall'onere di fornire dichiarazioni "pertinenti" (cfr. art. 3, co. 3, lett. *b*), d.lgs. 251/2007) rispetto al quadro normativo di riferimento (cfr. Cass. Ordinanza n. 19177 del 15/09/2020). Secondo la CEDU, d'altro canto, grava in linea di principio sul richiedente l'onere di addurre concreti elementi a suffragio della domanda di protezione e di precisare le ragioni per cui un pericolo concreto ed attuale lo coinvolga direttamente (cfr. *J.K and Others v. Sweden* § 94). Ne consegue che il richiedente è tenuto a "sostanziare", il suo racconto, non potendosi limitare a fornire un resoconto generico, vago e stereotipato (cfr. *ibidem* § 96). È evidente, infatti, che il Giudice, mentre è tenuto a verificare, anche d'ufficio, se nel Paese di provenienza del ricorrente sia obiettivamente sussistente una situazione talmente grave da costituire ostacolo al suo rimpatrio, non può, al contrario, essere chiamato a supplire ad eventuali insufficienti allegazioni in fatto o a deficienze probatorie concernenti la situazione personale di costui. Si rammenta, al riguardo, che la cooperazione con l'Autorità deputata all'istruzione del procedimento costituisce un preciso obbligo del richiedente. In questo senso, il c.d. "beneficio del dubbio" opera quando il richiedente abbia compiuto "ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda" e sia stata fornita "idonea motivazione" rispetto all'impossibilità di fornire tutti gli elementi pertinenti all'esame della domanda, che siano nella disponibilità dell'interessato (cfr. art. 3 co. 5 D.Lgs. n. 251/2007).

§ 1. Sullo *status* di rifugiato

Per il riconoscimento dello *status* di rifugiato è necessario, secondo il d.lgs. n. 251/2007, che venga adeguatamente dimostrato che il richiedente abbia un **fondato timore di subire atti persecutori** come definiti all'art. 7 (atti, in sostanza, sufficientemente gravi, per natura e frequenza, tali da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, ovvero costituire la somma di diverse misure, il

cui impatto si deve risolvere in una grave violazione dei medesimi diritti), **da parte dei soggetti indicati** all'art. 5 (cioè, Stato, partiti o organizzazioni che controllano lo Stato o gran parte del suo territorio, soggetti non statuali se i responsabili dello Stato o degli altri soggetti indicati dalla norma non possano o non vogliano fornire protezione), **per i motivi** riconducibili alle ampie definizioni di cui all'art. 8 (Motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un particolare gruppo sociale, opinioni politiche). Si richiede, quindi, la sussistenza di un legame causale tra i motivi individuati dalla legge e gli atti di persecuzione. Deve, infine, apparire **ragionevole l'esclusione dell'esistenza dei soggetti menzionati all'art. 6** (Stato, partito e organizzazioni, anche internazionali, che controllino lo Stato o parte del suo territorio e che offrano protezione dalle condotte persecutorie).

Nel caso di specie, dalle dichiarazioni del ricorrente sono emersi fattori di inclusione per il riconoscimento dello *status* di rifugiato, tuttavia, il Collegio, per quanto di seguito esposto, non ritiene credibile il racconto da questi fornito, tanto in sede amministrativa, quanto in sede giudiziaria, ove, nel rispondere alle domande formulate a chiarimento, ribadendo quanto in precedenza dichiarato, non ha saputo superare le censure già in precedenza mosse dalla Commissione Territoriale.

§ 2. Sulla valutazione di credibilità

La Suprema Corte di Cassazione ha statuito, in ordine al giudizio sulla credibilità di quanto narrato dal richiedente asilo, che *“La valutazione di credibilità o affidabilità del richiedente la protezione non è frutto di soggettivistiche opinioni del giudice di merito, ma il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione, la quale dev'essere svolta non sulla base della mera mancanza di riscontri oggettivi, ma alla stregua dei criteri stabiliti nel D. Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5: verifica dell'effettuazione di ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; deduzione di un'idonea motivazione sull'assenza di riscontri oggettivi; non contraddittorietà delle dichiarazioni rispetto alla situazione del Paese; presentazione tempestiva della domanda; attendibilità intrinseca. Inoltre, il giudice deve tenere conto “della situazione individuale e delle circostanze personali del richiedente”, con riguardo alla sua condizione sociale e all'età (D. Lgs. n. 251 del 2007, art. 5, comma 3, lett. c), e acquisire le informazioni sul contesto socio-politico del Paese di rientro, in correlazione con i motivi di persecuzione o i pericoli dedotti, sulla base delle fonti di informazione indicate nel D. Lgs. n. 25 del 2008, ed in mancanza, o ad integrazione di esse, mediante l'acquisizione di altri canali informativi (Cass. n. 16202/2012). La credibilità delle dichiarazioni del richiedente la protezione non può essere esclusa sulla base di mere discordanze o contraddizioni nell'esposizione dei fatti su aspetti secondari o isolati, quando sia mancato un preliminare scrutinio dei menzionati criteri legali previsti per la valutazione*

dell'attendibilità delle dichiarazioni, specie quando il giudice di merito non abbia concluso per l'insussistenza dell'accadimento (Cass. n. 8282/2013)" (Cass. civ. sez. VI, ord. 14 novembre 2017, n. 26921).

Nella specie, il Collegio rileva una prima lampante contraddizione idonea ad inficiare la credibilità complessiva del narrato. Il ricorrente, infatti, in sede di compilazione del modulo C/3 aveva dichiarato di essere espatriato per motivi economici. In sede di audizione amministrativa, invece, ha esposto una vicenda di tutt'altro tenore (conflitto interetnico), affastellata di elementi poco credibili.

Il ricorrente, come visto, ha sostenuto che nel villaggio di Bagrè vi fossero delle tensioni tra le etnie mossi e bisca e di essere fuggito per questo motivo.

Il Burkina Faso è, in effetti, un vero e proprio crocicchio di popoli insediatisi in epoche e da provenienze diverse. È il Paese più ricco di gruppi etnici dell'intera Africa occidentale: ne conta infatti circa 70. I mossi costituiscono il 48% dell'intera popolazione. I boussancé (bisca), al Sud, sono il 4,4% della popolazione².

Tuttavia, solamente alcuni degli scontri sembrano avere un'origine nel conflitto etnico. Il più importante dei fattori che portano al conflitto sono, invece, questioni riguardanti la terra o interessi commerciali³.

Alla luce delle ricerche svolte dal Collegio è emerso che il gruppo paramilitare Koglweogo potrebbe astrattamente rientrare tra i soggetti indicati all'art. 5 cit. (cioè, Stato, partiti o organizzazioni che controllano lo Stato o gran parte del suo territorio, soggetti non statuali se i responsabili dello Stato o degli altri soggetti indicati dalla norma non possano o non vogliano fornire protezione): trattasi di un gruppo di autodifesa, formatosi in molte comunità rurali in risposta alla crescente insicurezza percepita in alcune zone del paese. Annoverano, tra l'altro, uccisioni illegali e trattamenti disumani, nonostante un decreto del dicembre 2016 abbia adottato una regolamentazione per la polizia di prossimità.

A gennaio, gruppi di autodifesa hanno torturato a morte un uomo sospettato di aver rubato un pollo. A maggio, sei persone, tra cui due civili, sono state uccise quando il "Kogleweogo" si è scontrato con la popolazione della regione centro-occidentale del Paese. Negli ultimi due anni gruppi di autodifesa hanno ostacolato il corso della giustizia per proteggere i propri membri e impedito processi in almeno due città⁴.

Il Collegio, tuttavia, ritiene che non sia sufficientemente argomentato e circostanziato il coinvolgimento personale del ricorrente nelle dinamiche degli scontri

² <https://crprotezioneinternazionale.wordpress.com/burkina-faso/#:~:text=%C3%88%20il%20Paese%20pi%C3%B9%20ricco,ne%20conta%20infatti%20circa%2070.>

³ https://bti-project.org/fileadmin/api/content/en/downloads/reports/country_report_2012_BFA.pdf

⁴ <https://www.amnesty.org/en/latest/press-release/2017/12/burkina-faso-torture-militia-violence-and-child-marriage-head-human-rights-concerns-ahead-of-un-review/>

interetnici ed in particolare il motivo per cui proprio e solo lui avrebbe subito ritorsioni per aver espresso – non diversamente da quanto fatto in altre occasioni, anche da altre persone – il proprio disappunto nei confronti di alcuni esponenti dei due gruppi. In ogni caso si dubita che tale ragione soltanto possa seriamente sostanziare i motivi politici o etnici alla base delle violenze asseritamente subite e del timore di persecuzioni future.

Domanda: Quando ha detto queste cose, il figlio del capo le ha detto qualcosa?

Risposta. No, non mi ha risposto, stava parlando con gli altri.

Domanda: C'erano altre persone presenti, che dicevano cose simili alle sue, o che le davano ragione?

Risposta. Tutti mi davano ragione, perché lo dicevamo quasi tutti i giorni lì.

Domanda: Come mai allora proprio lei è stato preso di mira?

Risposta: Perché mio padre è vicino al capo dei mossi.

Domanda: Prima di allora aveva avuto altri problemi lei per questo motivo?

Risposta. No, non avevo mai avuto problemi.

Per le ragioni sopra esposte i motivi posti a fondamento della domanda di riconoscimento dello *status* di rifugiato vanno respinti.

§ 3. Sulla protezione sussidiaria

Ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria ai sensi del d.lgs. 251/2007 è necessario che il richiedente, in caso di rimpatrio, **rischi di subire, da parte dei soggetti di cui al menzionato art. 5, un grave danno**, da intendersi come: la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte (art. 14, lett. *a*); la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante (art. 14, lett. *b*); la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale (art. 14, lett. *c*).

Con riferimento alle ipotesi di protezione di cui all'art. 14, **lett. a) e b)**, d.lgs. 251/2007, si deve anzitutto richiamare la sentenza resa dalla Grande Sezione della Corte di Giustizia in data 17 febbraio 2009 (C – 465/07, Elgafaji) che, al punto 31 della motivazione, nell'individuare l'ambito di protezione offerta dall'art. 15 Direttiva 2004/83/CE (disposizione trasposta dal legislatore italiano con l'adozione dell'art. 14 citato), ha chiarito che i termini "condanna a morte" o "esecuzione", nonché "tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente" devono essere riferiti a un rischio di danno concernente la particolare (individuale) posizione dello stesso, essendovi una evidente differenziazione tra questo rischio di danno e quello derivante da situazioni di violenza generalizzata (si vedano in particolare i punti da 32 a 35 della sentenza citata) alla quale potrebbe essere esposta tutta la popolazione di una determinata zona.

La CEDU ha inoltre chiarito che eventuali violenze, privazioni e/o abusi devono raggiungere un minimo livello di severità per ricadere nell'ambito applicativo dell'art. 3 della Convenzione, aggiungendo che il relativo accertamento dipende da tutte le circostanze del caso (cfr. *N.H. and Others v. France* § 158).

Nel caso di specie, il ricorrente chiede il riconoscimento della protezione sussidiaria ex art. 14 lett. a) e b) allegando le stesse motivazioni dedotte con riferimento al rischio di persecuzione.

Si osserva, innanzitutto, che il richiedente ha negato di aver riportato condanne a morte.

In ogni caso, l'inattendibilità del racconto, per come già riscontrata in sede di analisi dei presupposti per lo *status* di impone il rigetto delle sue ragioni.

Quanto alla fattispecie di cui all'art. 14, lett. c), d.lgs. 251/2007, la Corte di Giustizia (Quarta Sezione) del 30 gennaio 2014 (causa C-285/12, Diakité), con riferimento alla corrispondente disposizione contenuta nella direttiva 2004/83/CE, all'art. 15 lettera c), ha chiarito che “*si deve ammettere l'esistenza di un conflitto armato interno, ai fini dell'applicazione di tale disposizione, quando le forze governative di uno Stato si scontrano con uno o più gruppi armati o quando due o più gruppi armati si scontrano tra loro*. La stessa decisione ha inoltre precisato che la protezione accordata dal legislatore dell'Unione non riguarda in modo esteso e generalizzato la minaccia contro la vita, la sicurezza o la libertà del richiedente che derivi sia da un conflitto armato, sia da “*violazioni sistematiche e generalizzate dei diritti dell'uomo*”, avendo il legislatore comunitario optato “*per la codifica della sola ipotesi della minaccia alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale*”, secondo l'ampia definizione che la stessa Corte di Giustizia ha ricavato in via interpretativa (si vedano in particolare i punti 28 e 29 della sentenza citata).

Dunque, ai fini che qui interessano non costituiscono fattori di inclusione per il riconoscimento della protezione sussidiaria l'esistenza di generiche situazioni di instabilità politica (quand'anche sfuggite al controllo degli apparati statali), insicurezza, degrado, declino, delinquenza, dissidio o precarietà delle condizioni di vita, solo genericamente correlate con la situazione del richiedente (cfr. Cass. Civ. n. 5675/2021).

E' invece necessario, perché possa configurarsi un'ipotesi di cui alla lett. c), che l'intero territorio del Paese o una parte rilevante di esso (nella quale lo straniero dovrebbe fare ritorno) sia interessato da una situazione di violenza generalizzata e indiscriminata di particolare intensità, tale per cui qualsiasi civile che si trovi ad essere al suo interno

è, per ciò solo, concretamente esposto al rischio di perdere la propria vita o la propria incolumità fisica a causa di tale situazione.

La lett. c), secondo la Cassazione, si riferisce alla “guerra”, non ad “episodici casi di violenza”, per quanto efferata; non ad “isolati casi di esecuzioni capitali”, per quanto ripugnanti; non a “repressioni e di arresti”; non a “patente violazione dei diritti umani”; non a “proteste, criminalità, rapimenti e violenza domestica e scontri tra bande, culti, gruppi politici e comunità”; non, infine, ai cosiddetti “conflitti a bassa intensità”, id est l'uso da parte dello Stato di forze militari applicate in modo selettivo (e perciò stesso non generalizzato ed indiscriminato) al fine di imporre il rispetto delle sue politiche o obiettivi, senza che la cosa si traduca in un vero e proprio conflitto armato (cfr. Cass. Civ. n. 5675/2021).

La CEDU (cfr. *Sufi and Elmi v. The United Kingdom § 241*), da un lato, ha indicato la necessità di valutare: 1) se le parti del conflitto impieghino metodi e tattiche di combattimento che aumentino il rischio di vittime tra i civili ovvero mirino direttamente a colpire la popolazione civile; 2) se le parti utilizzino diffusamente tali metodi o tattiche; 3) dimensione locale o diffusa del conflitto; 4) numero di civili uccisi, feriti o sfollati come conseguenza dei combattimenti.

Rimane impregiudicata la possibilità che la protezione sia accordata anche a fronte di una situazione di violenza caratterizzata da una minore severità, ove il richiedente dimostri “di essere colpito in modo specifico a motivo di elementi peculiari della sua situazione personale” (cfr. *ibidem*).

Del resto, secondo il Giudice di legittimità, le situazioni escluse dall’ambito applicativo della lett. c), ove comprovate, possono rilevare per la concessione della protezione sussidiaria ex art. 14 lett. a) e b), la cui amplissima latitudine appare idonea ad includere la generalità di tali evenienze, purché si appalesi “un certo qual collegamento individuale con la persona del richiedente”.

Quanto al **caso di specie**, non ci sono ragioni per dubitare in ordine ai dati relativi alla provenienza del ricorrente dal BURKINA FASO, come da questi riferiti e come accettato dalla Commissione Territoriale. È quindi rispetto a questo Paese che, valutati i fatti e la condizione personale del richiedente, deve essere esaminato il rischio connesso a un eventuale rimpatrio.

Ebbene il Ministero dell’Interno [cfr. Commissione Nazionale per il Diritto di Asilo Ufficio IV – Affari Internazionali e Comunitari – Unità COI, Burkina Faso, Situazione Della Sicurezza In Burkina Faso (Ad Esclusione Delle Regioni Settentrionali Del Paese), 17 febbraio 2022, in https://coi.euaa.europa.eu/administration/italy/PLib/20220217_BURKINA%20FASO_SICUREZZA.pdf riporta che secondo l’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo

Sviluppo il Burkina Faso è uno dei paesi più poveri al mondo e si classifica al 182° posto rispetto all'indice di sviluppo umano, secondo l'ultimo Human Development Report di UNDP (2019). Circa il 45% della popolazione vive al di sotto della soglia di povertà ossia con meno di 1,25 USD al giorno.

Alla povertà estrema, si aggiungono anche gli effetti dei cambiamenti climatici e il degrado delle risorse ambientali, che hanno un forte impatto sulla sicurezza alimentare della popolazione burkinabé, determinando tassi elevati e cronici di malnutrizione.

Negli ultimi anni la crescente insicurezza e il conseguente spostamento di grandi masse di popolazione hanno dato origine anche ad una crisi umanitaria senza precedenti, che coinvolge 2,2 milioni di persone.

Il Burkina Faso vive da diversi anni una situazione di insicurezza, condizionata da elementi di matrice terroristica. Questi richiamano fattori che comprendono fenomeni di brigantaggio in aree rurali, microcriminalità e criminalità organizzata dedita a traffici di armi, droga, merci, migranti, tratta di esseri umani; tensioni interetniche violente e conflitti sulle risorse del territorio e sulle risorse ambientali.

La situazione coinvolge in particolare le aree settentrionali e centro-orientali, oggi fortemente destabilizzate, per prossimità geografica e a seguito dei cambiamenti politico-istituzionali che hanno caratterizzato l'indebolimento del Paese fin dal 2014.

Dal gennaio 2016 il Paese ha subito numerosissimi attacchi armati, soprattutto nella zona settentrionale confinante con il Mali, fino all'interno della capitale Ouagadougou.

In ragione del progressivo deterioramento delle condizioni di sicurezza nel Paese, il 31 dicembre 2018 le Autorità del Burkina Faso hanno decretato lo stato di emergenza in diverse province situate nelle Regioni di Hauts Bassins, Boucle du Mouhoun, Centro-Est, Est, Nord, Sahel.

Nel marzo e maggio 2019 le forze di sicurezza (FDS) burkinabé hanno avviato operazioni militari nell'est e nel nord del Paese, mediante le quali hanno in parte mitigato il ripetersi di attacchi terroristici in quelle aree; tuttavia, ripetuti attacchi si registrano incessantemente dal centro (Kaya) alla regione settentrionale e orientale e pure in aree prossime alla capitale.

Il 2020 è iniziato con un totale di 467 morti in soli tre mesi in un quadro in cui le organizzazioni umanitarie segnalano frequenti e gravissime violazioni dei diritti umani.

L'UNHCR ha chiesto un'azione concertata per far fronte ai numeri record di persone costrette a fuggire sia all'interno del paese sia oltre i confini nazionali ed ha dato indicazioni sul non refoulement dei cittadini del Burkina Faso ricordando che tra il 1.1.2020 e il 1.7.2021 l'ACLED ha documentato 615 incidenti violenti contro i civili e che a seguito di tali episodi nel 2020 sono rimasti uccise più di 2.000 persone e un altro

milione di persone è fuggita mentre nei primi cinque mesi del 2021 sono morte 543 persone.

Sempre secondo l'UNHCR, le cause della violenza includono l'estremismo religioso, contese legate ai terreni, scontri tra le comunità e banditismo, senza piena chiarezza sull'identità e sulle motivazioni degli aggressori, e gli attacchi da parte di gruppi armati non identificati sono aumentati nel 2019 e nel 2020, con una tendenza che è proseguita nel 2021.

Sebbene la maggior parte delle violenze si sia verificata nelle regioni di Boucle du Mouhoun, Nord, Sahel ed Est, i gruppi armati hanno perpetrato degli attentati anche nelle regioni di Cascades, Centre-Est e Haut Bassins (cfr. UN High Commissioner for Refugees, UNHCR Position on Returns to Burkina Faso, 30 luglio 2021, in <https://www.refworld.org/docid/60f8209c4.html>). Gli attacchi armati violenti sferrati dai gruppi terroristici, anche a danno di civili, aumentati già dal 2017 e riguardanti soprattutto il nord del paese, si sono diffusi dunque anche in altre aree, come quelle della capitale e ad est, generando un diffuso e progressivo peggioramento del clima di insicurezza, che domina, anche a causa dei massicci sfollamenti di persone, ormai tutte e 13 le regioni del Burkina Faso, sette delle quali ancora versano in stato di emergenza (cfr. The Defense Post, Three Burkina Troops Killed in Attack Near Ivorian Border, 27 ottobre 2021, in <https://www.thedefensepost.com/2021/10/27/three-burkina-troops-killed/>; DW, Burkina Faso's silent refugee crisis, 26 ottobre 2021, in <https://www.dw.com/en/burkina-fasosilent-refugee-crisis/a-59619439> ; UNHCR, Burkina Faso: Statistiques des personnes concernées au 31 décembre 2021, 11 gennaio 2022, in <https://data2.unhcr.org/en/documents/details/90391>). Nella posizione già citata l'UNHCR afferma che, viste le condizioni di sicurezza del loro Paese d'origine, le persone in fuga dal conflitto in corso in Burkina Faso e quelle che erano già nei Paesi d'asilo prima dell'escalation della violenza hanno probabilmente bisogno di protezione internazionale per i rifugiati in conformità all'articolo 1, paragrafo 2, della Convenzione dell'Organizzazione dell'Unità Africana del 10.9.1969 sulla disciplina degli aspetti specifici dei problemi dei rifugiati in Africa, secondo cui «il termine “rifugiato” si applica anche a chiunque, a causa di aggressione esterna, occupazione, dominazione straniera o eventi che turbano gravemente l'ordine pubblico in entrambe le parti o l'intero paese di origine o cittadinanza, è obbligato a lasciare il proprio luogo di residenza abituale per cercare rifugio in un altro luogo al di fuori del suo paese di origine o nazionalità».

L'UNHCR, inoltre, afferma che i soggetti in questione potrebbero anche soddisfare i criteri della Convenzione di Ginevra del 28.7.1951 per lo status di rifugiato, a seconda del profilo e delle circostanze individuali del caso, e invita gli Stati a non rimpatriare forzatamente in Burkina Faso nessuna persona originaria delle regioni: Boucle du

Mouhoun, Cascades, Centre-Est, Centre-Nord, Est, Hauts-Bassins, Nord, e Sahel quantomeno come standard minimo da mantenere in vigore fino al momento in cui in cui la sicurezza, lo stato di diritto e la situazione dei diritti umani in Burkina Faso non siano significativamente migliorati per permettere un ritorno sicuro e dignitoso di coloro che non hanno bisogno di protezione internazionale.

Nel giugno 2021, il Burkina Faso ha subito il suo attacco più duro nel corso dell'insurrezione quando militanti, tra i quali bambini-soldato, hanno ucciso almeno 138 civili nel villaggio settentrionale di Solhan.

Un attacco dell'agosto 2021 a un convoglio militare ha ucciso 80 persone, di cui 65 civili.

Nel novembre 2021, le forze di sicurezza del Burkina Faso hanno subito l'attacco più drammatico di sempre quando sospetti combattenti del Gruppo per il Sostegno dell'Islam e dei Musulmani (JNIM) affiliato ad Al-Qaeda hanno ucciso almeno 49 gendarmi, che secondo quanto riferito vivevano in condizioni quasi di fame, in un campo militare a Inata, provincia di Soum. L'aggravarsi della violenza ha determinato una crescente perdita di fiducia tra la popolazione e i militari nella capacità del precedente governo di contrastare l'insurrezione.

Secondo l'Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR), oltre 1,5 milioni di persone sono stati sfollati internamente a causa delle violenze che hanno colpito gran parte del Paese.

Nel dicembre 2021, a causa delle proteste in seguito all'attacco di Inata, il Presidente Kaboré ha licenziato il governo e ha nominato un nuovo Primo Ministro e governo.

Il 12.1.2022 le autorità burkinabé hanno annunciato l'arresto di otto soldati che complottavano "per destabilizzare le istituzioni" e dieci giorni dopo si sono svolte violente proteste a Ouagadougou e a BoboDioulasso, con i manifestanti che hanno invocato le dimissioni del Presidente Kaboré.

In questo contesto, già altamente compromesso, il 23 e 24.1.2022 si è assistito ad un colpo di Stato: è apparso alla televisione di Stato un gruppo di soldati del sino ad allora sconosciuto Movimento Patriottico per la Conservazione e il Restauro (Mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration, MPSR) guidato dal tenente colonnello Paul-Henri Sandaogo Damiba, che ha destituito il Presidente Kaboré, che aveva ottenuto un secondo mandato alle elezioni presidenziali del novembre 2020 e che è stato costretto a rassegnare le dimissioni.

Un portavoce militare ha annunciato che il colpo di Stato è stato compiuto in risposta al deterioramento della situazione della sicurezza e che il gruppo MPSR avrebbe proposto entro un termine ragionevole un calendario per il ritorno a un ordine costituzionale accettato da tutti (cfr. UN Security Council Report, What's in Blue,

Consultations on the Coup d'État in Burkina Faso, 7 febbraio 2022, in <https://www.securitycouncilreport.org/whatsinblue/2022/02/consultations-on-the-coup-detat-in-burkina-faso.php>).

Il 28.1.2022 l'ECOWAS, che ha guidato la risposta internazionale al colpo di Stato, ha annunciato la sospensione del Burkina Faso dal blocco regionale. Anche l'Unione Africana ha sospeso la partecipazione del Burkina Faso (Al Jazeera, AU suspends Burkina Faso after coup as envoys head for talks, 31 gennaio 2022, consultabile in <https://www.aljazeera.com/news/2022/1/31/africa-union-suspends-burkina-faso-after-coup-as-envoys-head-for-talks>).

Unanime è stata la condanna espressa dalla comunità internazionale, in particolare dal Segretario Generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres e dal Capo delle Nazioni Unite per i Diritti Umani Michelle Bachelet – (UN News, Guterres calls on Burkina Faso coup leaders to 'lay down their arms', 24 gennaio 2022, in <https://news.un.org/en/story/2022/01/1110452> ; UN News, Bachelet deplors military coup in Burkina Faso, 25 gennaio 2022, in <https://news.un.org/en/story/2022/01/1110482>).

A distanza di poco più di tre settimane dal colpo di Stato e dopo che il Consiglio Costituzionale ha formalmente stabilito che egli fosse Presidente, capo di Stato e Comandante supremo delle forze armate, il tenente colonnello Damiba è stato nominato Presidente del Burkina Faso.

I militari, che avevano inizialmente sospeso la Costituzione, l'hanno ripristinata di fronte alle pressioni dei Paesi della regione.

All'inizio di febbraio 2022, è stato istituito un comitato tecnico incaricato di delineare le prossime fasi del processo di transizione (Al Jazeera, Burkina Faso coup leader Damiba inaugurated as president, 16 febbraio 2022, consultabile all'indirizzo internet <https://www.aljazeera.com/news/2022/2/16/burkina-faso-coup-leader-inaugurated-as-president> ; UNHCR – UN High Commissioner for Refugees, Insecurity drives more Burkinabe into exile, further straining fragile Sahel region, 4 February 2022, in <https://www.ecoi.net/en/document/2067657.html>).

Il Parlamento Europeo con la Risoluzione del Parlamento europeo del 17 febbraio 2022 sulla crisi politica in Burkina Faso [2022/2542(RSP)] ha espresso condanna e preoccupazione “per il colpo di stato perpetrato dalle forze armate contro il governo democraticamente eletto del Burkina Faso” ritenendo “imperativo un urgente ritorno all'ordine costituzionale, compreso un immediato ritorno al governo civile” e chiedendo “il rilascio immediato e incondizionato del presidente Kaboré – del quale al momento della redazione del presente provvedimento non si hanno notizie ufficiali – e di tutti gli

altri funzionari del governo” (cfr. <https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA9-2022-0051EN.html>).

Successivi eventi non depongono a favore di un miglioramento della situazione, giacché, dopo un periodo di relativa calma, 24 soldati sono rimasti uccisi in attentati di matrice jihadista verificatisi nella zona orientale del Paese (cfr. ANSA, Burkina Faso: 24 soldati uccisi in due attacchi jihadisti, 23 marzo 2022, consultabile all’indirizzo internet https://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/2022/03/23/burkina-faso-24-soldati-uccisi-in-due-attacchi-jihadisti_d23d1275-54a6-4cc8-b132-be927e02d4e0.html).

Nei mesi successivi la violenza jihadista è continuata sia con attacchi ai civili sia con la distruzione di infrastrutture, e i militanti hanno continuato a guadagnare terreno, con azioni che hanno interessato dieci delle tredici regioni dello Stato.

Mentre le regioni Centro, Centro-Ovest e Centro-Sud sono rimaste relativamente risparmiata, i gruppi armati hanno guadagnato terreno nel resto del Paese.

Nel nord, infatti, il JNIM è arrivato a controllare gran parte delle province di Loroum e Yatenga ed è avanzato a est e a sud di Ouahigouya (capitale di Yatenga), verso la capitale Ouagadougou; nella Boucle du Mouhoun, il gruppo ha compiuto progressi nelle province di Mouhoun, Banwa e, più recentemente, Nayala, arrivando quasi a circondare le città di Nouna, Dédougou e Solenzo.

Il JNIM ha guadagnato terreno anche a sud della Boucle du Mouhoun, nella regione degli Hauts-Bassins, dove avanza verso Bobo Dioulasso, la seconda città del paese.

La situazione è peggiorata negli ultimi mesi anche nel Centro-Nord e nel Centro-Est, perché il JNIM ha continuato a cerca di interrompere i rifornimenti sugli assi principali che portano a Ouagadougou.

Anche le città secondarie sono state interessate a questi tentativi di blocco, che hanno determinato problematiche di approvvigionamento di alimenti, carburante, energia elettrica e acqua.

Inoltre, si è registrato un aumento delle esecuzioni di civili, degli abusi nei confronti di persone appartenenti al gruppo etnico dei fulani accusati di commerciare con i jihadisti, un’azione non sempre coordinata di vari comitati di dialogo locale che hanno cercato di arrivare a delle tregue localizzate e un crescente numero di sfollati; si tratta di fattori che hanno minato la coesione sociale del Paese e reso la situazione complessiva del medesimo ancora più complessa (cfr. ICG - International Crisis Group, First assessment for the transitional power in Burkina Faso, 14 settembre 2022, consultabile all’indirizzo internet <https://www.ecoi.net/en/document/2078924.html>).

In data 30.9.2022 si è verificato un nuovo colpo di stato, i militari hanno esploso colpi d’arma da fuoco nella capitale e preso d’assalto gli edifici ufficiali, prendendo il controllo

di aree strategiche e interrompendo il segnale della televisione di stato, trasmettendo l'annuncio che il tenente colonnello Damiba era stato licenziato dai funzionari militari.

Damiba, due giorni dopo, ha rassegnato le proprie dimissioni, lasciando il posto al capitano Ibrahim Traoré come nuovo leader del MPSR e Presidente del Paese (cfr. ARTICLE 19, Burkina Faso: Military coup is a blow to stability and threatens human rights, 5 ottobre 2022, in <https://www.ecoi.net/en/document/2079688.html>).

Così inquadrata la situazione del Burkina Faso, deve ritenersi che, alla luce di quanto si è sopra riportato e, in particolare, del progressivo ampliamento dell'ambito di operatività dei gruppi terroristici verso le regioni meridionali nonché degli ulteriori colpi di stato del gennaio e del settembre 2022, non sia più possibile distinguere – come in passato – tra i richiedenti asilo provenienti dalle regioni settentrionali del Paese da quelli provenienti, invece, dalle regioni dell'ovest o, in particolare, dalla capitale Ouagadougou, e che debba essere concessa la protezione sussidiaria ai sensi dell'art. 14, lett. c), del D. Lgs. n. 251/2007 a tutti i cittadini burkinabé, in ragione dell'assenza di una struttura statale stabile che sia in grado di garantire loro protezione dalle varie forme di violenza esistenti nel territorio statale.

Il ricorso andrà pertanto accolto.

§ 5. Sulle spese del giudizio

Si compensano le spese di lite, considerata la peculiarità delle posizioni giuridiche soggettive oggetto della presente controversia.

P. Q. M.

Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento del ricorso, così provvede:

1. ACCERTA E DICHIARA il diritto di **(C.U.I. ID.**
, al riconoscimento della protezione sussidiaria lett. c) del D. Lgs. n. 251/2007;

2. COMPENSA le spese di lite tra le parti;

Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti.

Venezia, così deciso nella Camera di consiglio del **25/05/2023**.

Il Presidente

Dott. Salvatore Laganà

Si dà atto che la bozza del presente provvedimento è stata redatta con la collaborazione del Funzionario addetto all'Ufficio del Processo, dr.ssa Chiara Bivi.